



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona
Piazza Scipioni, 1 – 37051 Bovolone (VR)
P.IVA 00659880231
Tel. centralino: 045 6995111
Sito istituzionale: www.comune.bovolone.vr.it
E-mail: info@comune.bovolone.vr.it | PEC: protocollo@pec.comune.bovolone.vr.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Relazione istruttoria circa la qualificazione giuridica del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio del Comune di Bovolone (d.lgs. n. 201/2022, art. 10, co. 3)

e

Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 17, co. 2, art. 31, commi 1 e 2)

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio del Comune di Bovolone
Importo dell'affidamento	9.391.507,79 €
Ente affidante	Comune di Bovolone C.F. 00659880231
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)
	<ul style="list-style-type: none">• Codice fiscale e denominazione organismo <i>in house</i>: Camvo S.p.A., P.Iva 01508170238• Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo: 19,365436%• Non sono presenti partecipazioni private al capitale della Società• La presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo <i>in house</i> è assicurata dalle disposizioni statutarie;

	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo: artt. 8 e 15 Statuto; • Non sono presenti patti parasociali; • Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata: art. 4, co. 5, Statuto. In concreto, tale requisito risulta soddisfatto tenuto conto dei dati di fatturato dell'ultimo triennio; • Indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria: si
Durata dell'affidamento	25 (venticinque) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Comune di Bovolone

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Arch. Giulia Rossato,
Ente di riferimento	Responsabile Settore n. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio del
Area/servizio:	Comune di Bovolone
Telefono:	Tel. 045 6995211
Email/PEC	email/PEC: giulia.rossato@comune.bovolone.vr.it
Data di redazione	protocollo@pec.comune.bovolone.vr.it 18.12.2023



IL RESPONSABILE del SETTORE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Arch. Giulia Rossato

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CAPITOLO I

ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI BOVOLONE COME SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DI LIVELLO LOCALE

La materia dei servizi pubblici locali ha subito una rilevante revisione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (in Gazz. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304), recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

Ai sensi dell'art. 2, co.1 lett. c), del d.lgs. n. 201/2022, per "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica" si intendono: "*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*".

L'art. 10, co. 3 - 5, del d.lgs. n. 201/2022 prevede che "*3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.*

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione".

Il Comune di Bovolone intende valutare preliminarmente la necessità di istituire il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai sensi degli artt. 2, co. 1 lett. c), e 10 del d.lgs. n. 201/2022. Si ritiene che il servizio in parola sia necessario per assicurare la soddisfazione della comunità locale in quanto l'illuminazione pubblica risponde ad una fondamentale esigenza di sicurezza collettiva. Infatti, il beneficiario del servizio di illuminazione pubblica è individuabile direttamente nella collettività e per tale motivo tale servizio deve essere erogato in modo razionale e diffuso su tutto il territorio comunale, senza alcuna distinzione.

Inoltre, si ritiene che lo svolgimento di tale servizio debba essere connotato dalla continuità, dalla professionalità e debba esserne garantita l'omogeneità di accesso e fruizione su tutto il territorio dell'ente locale; queste condizioni non potrebbero essere rispettate nel caso in cui il servizio fosse assunto – in assenza di intervento pubblico - da imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati. Infatti, tale servizio, a fronte della necessità di garantire livelli quali-quantitativi omogenei in favore di tutta la collettività territoriale, non sarebbe verosimilmente svolto senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Infine, il servizio di illuminazione pubblica, per consolidata giurisprudenza amministrativa, rientra essenzialmente tra i servizi pubblici locali e il carattere di servizio pubblico locale dell'illuminazione pubblica è confermato dai richiami "storici", per cui la pubblica illuminazione era, infatti, inclusa fra i servizi pubblici comunali ex art. 1, lett. c) r.d. n. 2578/1925 e nel r.d. n. 383/1934.

*

Alla luce di quanto sopra, emerge che il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione debba essere istituito come servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto trattasi dell'unica soluzione percorribile e idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale e, in tal senso, si ritiene anche che tale servizio – proprio al fine di garantire omogeneità e continuità – debba essere svolto da un unico operatore qualificato, al quale dovranno essere imposti specifici obblighi di servizio pubblico.

CAPITOLO II

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Sul presupposto che il servizio in parola venga istituito dal Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, come servizio pubblico locale di rilevanza economica (*cf.* Capitolo I della presente Relazione), posto che ai sensi dell'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici") "*L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*", nel prosieguo, la presente Relazione è finalizzata a ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, co. 2-3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, secondo cui "**2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni**".

Tanto premesso, è di seguito sinteticamente individuato il contesto normativo nella cui osservanza la presente Relazione è redatta.

L'art. 14 ("*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*") del d.lgs. n. 201/2022, sopra richiamato, come detto, prescrive agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, tenga conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della

situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati, oltreché i dati e le informazioni che emergono dalle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. Nella medesima relazione sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

L'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 specifica che *"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016"* e, in caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che *"gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30"*.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Allo stato, nell'ambito degli indicatori e schemi di atti adottati in attuazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 201/2022, non risultano indicatori e/o schemi di atto relativi al servizio di illuminazione pubblica.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Premesso che, a seguito dell'intervenuta scadenza in data 27.10.2023 dell'affidamento del servizio di manutenzione dei punti luce presenti sul territorio comunale, disposto con Determinazione n. 160 del 03.03.2023 del e sua successiva estensione disposta con Determinazione n. 739 del 09.10.2023, il servizio in questione viene attualmente svolto dal Comune in amministrazione diretta a mezzo di personale interno all'Ente (n. 1 operaio).

In ragione di quanto sopra, il Comune di Bovolone ha intenzione di procedere a un'assegnazione complessiva del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, il Comune stesso, attraverso la società che sarà di ciò incaricata, ha come obiettivo di organizzare il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, con le caratteristiche del servizio pubblico e universale.

A tal proposito, considerato che l'Amministrazione intende valutare preliminarmente la possibilità di procedere all'affidamento del servizio di gestione della pubblica illuminazione mediante la formula dell'*in house providing*, con note trasmesse a mezzo PEC in data 5 dicembre 2023 (acquisita al prot. n. 34336) e in data 6 dicembre 2023 (acquisita al prot. n. 34497), CAMVO S.p.A. (di seguito,

anche, solo "**Camvo**") - società, questa, a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Bovolone è socio – ha presentato al Comune la proposta per la gestione *in house* del servizio di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale per la durata di 25 (venticinque) anni, così composta:

a) "*Relazione analisi stato di fatto pubblica illuminazione definizione baseline e proposta contratto pubblica illuminazione*";

b) Piano Economico Finanziario asseverato;

c) "*SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE*".

A supporto dell'attività istruttoria confluita nella presente relazione, si è tenuto conto del parere rilasciato dal professionista dott. Maurizio Delfino (Allegato b) incaricato con Determinazione n. 684 del 15.09.2023 circa la sostenibilità del PEF di Camvo e della relazione tecnica sulla valutazione tecnica (Allegato a) della relazione descrittiva degli elementi tecnico-prestazionali ed economici di Camvo, fornita dal professionista incaricato per. ind. Claudio Boschini incaricato con Determinazione n. 791 del 31.10.2023.

Le caratteristiche del servizio di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione, oggetto dell'offerta *in house* sottoposta da Camvo S.p.A. sono puntualmente descritte nella documentazione di cui sopra.

In sintesi, costituiscono oggetto della proposta di affidamento secondo la formula dell'*in house providing*:

- la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale;
- la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, unitamente al controllo periodico dei medesimi;
- la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
- la fornitura del vettore energetico per gli impianti di illuminazione appartenenti al patrimonio comunale;
- la realizzazione, nei termini indicati nello Schema di contratto di servizio, di un censimento aggiornato di almeno livello 2 degli impianti di pubblica illuminazione esistenti, anche ai fini dell'elaborazione del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) da predisporre (e successivamente da aggiornarsi) a cura dell'affidatario e sottoporre al Comune (per sua approvazione), oltre al mantenimento del suo aggiornamento per l'intera durata contrattuale;
- la progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione/estensione/modifica degli impianti esistenti;
- la realizzazione degli interventi in conformità alla progettazione esecutiva di cui al punto precedente;
- la realizzazione di interventi non ricompresi nel Canone, eventualmente richiesti dall'Amministrazione nel corso della durata del rapporto contrattuale, che potranno essere affidati a Camvo e remunerati ai sensi dello Schema di contratto di servizio. In particolare, il Comune potrà richiedere a Camvo l'esecuzione, secondo le prescrizioni normative di tempo in tempo vigenti, di:

a) interventi a seguito di danni generati da eventi atmosferici e danneggiamenti da parte di terzi;

b) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riconducibili a parti di impianto non sostituite e/o non realizzate da Camvo;

c) altri interventi da realizzarsi sugli impianti di illuminazione pubblica e/o di illuminazione di edifici pubblici e/o di aree a uso pubblico non compresi nel progetto esecutivo.

Fermo quanto diffusamente previsto nello Schema di contratto di servizio, a remunerazione del servizio ricevuto, della fornitura dell'energia elettrica e del capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di efficientamento e adeguamento degli impianti, è previsto un canone annuo.

Nella proposta gestionale di Camvo, la società si è impegnata a svolgere i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri di economicità della gestione nel pieno rispetto delle normative di settore e secondo principi di efficienza ed efficacia, adottando a tal fine le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi ed adottando specifici livelli standard di qualità.

Camvo, peraltro, dovrà:

a) garantire gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, adempiendo compiutamente agli specifici obblighi posti a suo carico;

b) garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza e nel rispetto del Piano economico finanziario allegato (**Allegato 2**);

c) garantire l'informazione e la rendicontazione nei confronti del Comune e di altri enti preposti al controllo e il monitoraggio delle prestazioni;

d) mettere a disposizione del Comune i dati e le informazioni prodromiche alle successive ed eventuali procedure di affidamento.

Il servizio di Illuminazione pubblica è un servizio di pubblico interesse con alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da ciò discendono la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo, caratteristiche necessarie a garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura senza interruzioni.

Pertanto, è necessario che il servizio *de quo* sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto, e che sia in grado di gestire il servizio e gli interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è il continuo miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Ritenuto di qualificare il servizio di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione quale servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 201/2022, tale servizio deve essere caratterizzato da economicità, continuità, qualità e sicurezza.

La Società dovrà obbligarsi ad effettuare tutte le attività relative al servizio di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione del Comune di Bovolone come sopra delineate e meglio descritte negli allegati alla presente Relazione.

Il Comune di Bovolone, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi pubblici sottesi, ha ritenuto di imporre degli obblighi specifici, individuando, per il servizio di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione, i seguenti obblighi di servizio pubblico e universale che la società Camvo, ai sensi dello Schema di contratto (**Allegato 1**), assicurerà attraverso alti standard quantitativi e qualitativi:

- **Universalità:** il servizio è garantito a favore della collettività indistintamente.
- **Continuità:** l'erogazione del servizio dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili alla Società, quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
- **Qualità:** più alto standard nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze del Comune. La Società persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
- **Economicità:** maggiore livello di servizio, grazie ad un controllo più incisivo e penetrante sull'andamento del servizio e sul rispetto dei livelli prestazionali senza integrare la previsione economica complessiva e quindi con un costo medio più basso.
- **Monitoraggio e controllo:** gli uffici preposti dell'Ente effettuano un controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificano il rispetto degli obblighi contrattuali attraverso la verifica della reportistica e monitorano il grado di soddisfazione da parte dell'utenza attraverso le segnalazioni.
- **Rappresentanza e partecipazione attiva:** possibilità di segnalare disservizi e criticità e di fare osservazioni sui servizi che gli vengono forniti, produrre memorie e documenti, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La società si impegna a dare riscontro alle segnalazioni dell'ente garantendo risposte chiare e tempestive. Le eventuali valutazioni saranno utilizzate per la verifica periodica della qualità del servizio.
- **Trasparenza e informazione completa:** sottoscrizione di un contratto di servizio dove sono specificati tutti i servizi in modo puntuale e chiaro; libero accesso agli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente. Per gli aspetti relazionali, garantisce l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori.
- **Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti:** rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, scelta di materiali, di lavorazioni e tecnologie non inquinanti che garantiscono la sicurezza e la tutela della salute del cittadino. Nonché, dell'esecuzione del servizio con il criterio della massima riduzione dell'impatto ambientale con applicazione continuativa dei Criteri minimi ambientali (CAM).

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* sottesa agli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (con continuità), su tutto il territorio interessato (universalità).

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale mentre la società dovrà:

- a) minimizzare l'incidenza economica ed energetica del servizio di illuminazione pubblica;
- b) favorire il miglioramento dell'illuminazione del tracciato viario e la sicurezza stradale;
- c) gestire gli impianti di illuminazione pubblica per tutta la durata prevista;
- d) assicurare che il servizio di fornitura ed erogazione di energia elettrica relativo alle utenze di illuminazione pubblica sia sempre garantito;
- e) dare adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello degli investimenti effettuati e della loro programmazione, con modalità che assicurino la comprensibilità di tali atti e dati.

Per tali obblighi di servizio pubblico, come declinati in concreto nel servizio oggetto di affidamento, non risultano esserci compensazioni economiche.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso un canone annuo comprensivo della gestione e manutenzione degli impianti.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

L'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 201/2022 espressamente prevede che gli enti locali, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'art. 15 del d.lgs. n. 201/2022, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000.

È quindi nell'ambito di tale ventaglio di ipotesi attualmente ammesse dall'ordinamento che il Comune di Bovolone è tenuto a individuare quella maggiormente confacente alle necessità e alle esigenze dell'ente locale e della collettività residente nel territorio comunale.

Ciò detto, e in relazione al servizio pubblico di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale, si ritiene che, rispetto alle alternative organizzative per la gestione del servizio in questione sopra delineate, la soluzione che meglio si presta ad essere adottata nel contesto fattuale e normativo di riferimento è rappresentata dall'affidamento in house alla società CAMVO S.p.A., e ciò per le motivazioni descritte nella presente relazione.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

Anzitutto, come anticipato, l'art. 7 ("*Principio di auto-organizzazione amministrativa*") del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", c.d. "Nuovo Codice degli Appalti") prevede che "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*" (co. 1) e che "*L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*" (co. 3).

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 36/2023, "*Il comma 3 contiene un coordinamento con il decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 8 della legge 5 agosto 2012, n. 118, cui è demandata la disciplina dell'affidamento in house dei servizi di interesse economico generale di livello locale*".

Pertanto, nel nuovo contesto normativo recato dal d.lgs. n. 36/2023, non è più previsto, per gli affidamenti *in house*, il particolare procedimento di iscrizione nell'apposto elenco ANAC, precedentemente contemplato dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

Pertanto, una volta ritenuto che, per le ragioni di cui sopra, il servizio in questione configuri un servizio pubblico locale di rilevanza economica, le modalità da seguire per il suo affidamento sono disciplinate dal d.lgs. n. 201/2022.

Come detto, il già richiamato art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 prescrive agli enti locali interessati alla gestione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica di far sì che l'affidamento del predetto servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione che evidenzia anche la sussistenza dei requisiti previsti dal **diritto dell'Unione europea** per la forma di affidamento prescelta, mentre il successivo art. 17, co. 1, del medesimo testo normativo rinvia, ai fini dell'affidamento a società *in house*, a quanto stabilito dal **d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175** (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*").

Ebbene, l'elaborazione dell'istituto dell'*in house providing* è avvenuta in ambito comunitario grazie alla giurisprudenza della CGUE, che, in materia di appalti pubblici, ha individuato i presupposti in presenza dei quali un soggetto tenuto al rispetto dell'evidenza pubblica può, in luogo dell'esternalizzazione dello svolgimento di determinate prestazioni mediante procedura di gara, affidarne direttamente l'esecuzione a un soggetto (*in house provider*) che presenti un rapporto così stretto con l'amministrazione affidante tale per cui può affermarsi che l'affidante e l'affidatario non siano soggetti sostanzialmente distinti.

Al ricorrere di tali presupposti, l'affidamento senza previo esperimento di una procedura di gara trova fondamento nel fatto che il soggetto affidatario è sostanzialmente identificato con l'amministrazione affidante, esso costituendo un'articolazione della pubblica amministrazione da cui promana.

Nel solco dell'evoluzione del dibattito giurisprudenziale intervenuto sul punto, l'istituto dell'*in house* trova oggi un proprio esplicito riconoscimento nella disciplina normativa europea e nazionale.

Infatti, in primo luogo, l'art. 12 (1) della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici stabilisce che "*Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando*

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice".**

Inoltre, in tema di **in house congiunto**, l'art. 12 (3) della suddetta direttiva prevede che "Un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.**

Analoghe previsioni sul modello dell'*in house* – anche congiunto - si rinvengono, poi, pure nell'art. 17 (1) e (3) della direttiva 2014/23/UE (sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Proprio in tema di controllo analogo congiunto, la giurisprudenza consolidata è giunta ad affermare che "La Corte di Giustizia [n.d.r., il riferimento è alla sentenza della CGUE 29 novembre 2011 nella causa C-1812/2009] non ha previsto una quota minima di partecipazione al capitale" e che "Trova applicazione, al riguardo, il precedente di Cons. Stato, V, 8 marzo 2011, n. 1447, a mente del quale "nel caso di affidamento in house, conseguente all'istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata [...] il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nel loro complesso, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente [...]" (Cons. Stato, 18 luglio 2017, n. 3554).

La disciplina normativa dell'*in house providing* è completata, nel diritto interno, dalle previsioni recate dal citato d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., che, in particolare, prescrive che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici

soci” e che “La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società” (art. 16, co. 3 e 3-bis).

Ferme restando le valutazioni, contenute nella presente relazione, circa la proposta gestionale del servizio formulata da CAMVO S.p.A, si evidenzia che la struttura e l'organizzazione aziendale della Società risultano, alla luce di quanto evidenziato nei paragrafi che seguono, improntate al rispetto dei requisiti stabiliti dalla pertinente normativa vigente in tema di affidamento *in house*, funzionali ad assicurare la tutela degli interessi degli enti soci e tali da legittimare l'affidamento secondo il modello dell'*in house providing*.

C.2.1 Struttura societaria

CAMVO S.p.A. è interamente partecipata da Enti locali, come riepilogato nella tabella che segue, da cui risulta anche la partecipazione detenuta dal Comune di Bovolone nel capitale della Società.

Elenco Soci di CAMVO S.p.A.

COMUNE	AZIONI	%
ANGIARI	117.821	2,979300%
BOVOLONE	765.836	19,365436%
CASALEONE	353.463	8,937899%
CEREA	883.657	22,344736%
CONCAMARISE	58.910	1,489637%
ISOLA RIZZA	176.731	4,468937%
OPPEANO	412.373	10,427537%
RONCO ALL'ADIGE	353.463	8,937899%
ROVERCHIARA	176.731	4,468937%
SALIZZOLE	235.642	5,958600%
SANGUINETTO	235.642	5,958600%
S. PIETRO DI MORUBIO	176.731	4,468937%
SAN GIOVANNI LUPATOTO	4.794	0,121224%
ZEVIO	2.860	0,072320%
	3.954.654	100%

La **titolarità esclusivamente pubblica del capitale sociale** è sancita e garantita dalle disposizioni del vigente Statuto di CAMVO S.p.A., a termini delle quali:

- "La società è a totale capitale pubblico locale" (art. 1);
- "Le azioni della società possono essere detenute esclusivamente da: a) Comuni che assicurano, direttamente o indirettamente, la gestione di uno o più dei servizi citati al precedente art. 4 mediante la società stessa; b) altri soggetti pubblici" (art. 6, co. 3).

Non sono presenti, quindi, partecipazioni private al capitale della Società prescritte da norme di legge.

A termini dell'art. 4 del proprio Statuto, CAMVO S.p.A. ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività concernenti:

"a) servizio idrico integrato [...], consistente in:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
- collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
- depurazione delle acque reflue;

b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;

c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;

d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;

e) **pubblica illuminazione** e illuminazione votiva dei cimiteri;

f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;

g) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;

h) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;

i) servizi di telecomunicazione;

j) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;

k) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;

l) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e la riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere".

Nell'ambito dell'oggetto sociale della Società, "I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio; gli enti locali azionisti possono affidare in modo diretto alla società i servizi dei quali possiedano, direttamente o indirettamente, la titolarità, rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione" (art. 6, co. 1, Statuto).

C.2.2 Controllo analogo

Non sono presenti patti parasociali tra i Soci.

Il controllo dei Comuni soci su CAMVO S.p.A. si articola, per un primo livello, nei poteri di gestione della Società stessa a essi attribuiti dallo Statuto.

In particolare, sono concentrati in capo ai soci riuniti in assemblea i poteri gestori di cui all'art. 8 dello Statuto, a termini del quale, tra l'altro, "L'Assemblea ordinaria: - approva il bilancio di esercizio; - nomina il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Collegio Sindacale, determinandone i compensi; - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. All'Assemblea compete inoltre la preventiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti: - approvazione del piano – programma e dei documenti programmatici; - acquisizione e cessione di partecipazioni in società o enti per un valore superiore a 100.000 (centomila) euro e comunque qualora l'operazione riguardi quote superiori al 30 (trenta) % del capitale sociale o sia tale da determinare l'acquisizione o la perdita del controllo della società; - svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti soci per importi annui superiori a 100.000 (centomila) euro e per conto di soggetti non soci (ove consentito dalla legge) per qualunque importo; - assenso alla cessione di azioni come regolamentata dall'art. 6 del presente statuto; [...]".

Inoltre, il **controllo analogo congiunto** viene assicurato anzitutto mediante il meccanismo di **nomina del Consiglio di Amministrazione della Società** e dell'analogo meccanismo previsto per

la nomina **dell'Organo di Controllo** (cfr., per quest'ultimo, art. 12 dello Statuto).

Infatti, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, in particolare:

- *"La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle azioni possedute per una sola lista" (co. 13);*
- *"Fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, il numero di liste da presentare dovrà essere sempre pari a tre" (co. 14);*
- *"Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nel caso di presenza di una seconda lista che abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri; dalla seconda lista, nel caso di presenza di una terza lista che abbia ottenuto voti, saranno tratti due consiglieri, con il criterio di cui sopra; dalla terza lista, qualora abbia ottenuto voti, sarà tratto un consigliere. I consiglieri saranno tratti dalle liste secondo l'ordine progressivo di elencazione." (co. 15);*
- *"In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto da quella lista; nel caso di due liste che abbiano ottenuto voti, dalla seconda lista verranno tratti due consiglieri e tre dalla prima." (co. 16).*

Pertanto, la modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, attraverso il meccanismo del voto di lista, consente a ciascun socio di avere un proprio rappresentante, unitamente ad altri soci.

A ciò deve aggiungersi che **l'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative** della Società si rinviene nelle ulteriori attività di indirizzo e vigilanza finalizzate a consentire ai soci – anche in composizione assembleare – l'esercizio di un controllo analogo congiunto, di tipo preventivo, contestuale e successivo.

Sul punto, gli **"Indirizzi vincolanti dell'Assemblea all'organo amministrativo in relazione alla tematica del controllo analogo congiunto"** - adottati in attuazione dell'art. 15, co. 3, dello Statuto, secondo il quale *"Al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla attuale e futura legislazione relativamente all'affidamento di servizi, con particolare riferimento al cosiddetto "controllo analogo", la società dovrà dotarsi, con deliberazione assembleare da approvarsi con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, di appositi strumenti organizzativi e regolamentari, da definire in funzione delle specifiche fattispecie di volta in volta necessarie"* - approvati dall'Assemblea dei Soci con deliberazione del 13 settembre 2017 e successivamente integrati dall'Assemblea con deliberazione del 15 maggio 2020, prevedono che:

- *"In continuità con la prassi fin qui seguita nei rapporti fra Organo Amministrativo ed Assemblea, caratterizzati da attività di costante, puntuale e frequente informativa e richiesta di indirizzi, l'Assemblea raccomanda all'Organo Amministrativo quanto segue:*
 - a. *Di provvedere alla convocazione di riunioni assembleari - con cadenza almeno semestrale - nelle quali si proceda all'illustrazione all'Assemblea dell'andamento della gestione societaria sotto i diversi profili, sia in un'ottica consuntiva che in un'ottica prospettica, al fine di consentire all'Assemblea di assumere, ove necessario, gli opportuni provvedimenti;*
 - b. *Di provvedere, peraltro in aderenza alle previsioni generali del Codice Civile in materia societaria e della normativa in tema di società partecipate, alla convocazione di riunioni assembleari, senza alcun indugio, in ogni caso in cui, in funzione delle risultanze di situazioni contabili infrannuali proiettate sull'intero esercizio dovessero risultare ipotesi di possibili significativi risultati negativi di conto economico e/o problematiche di natura finanziaria, in modo da poter tempestivamente assumere i necessari provvedimenti;*
 - c. *Di provvedere inoltre alla convocazione di specifiche riunioni assembleari, al fine di ottenere adeguati indirizzi, in ogni caso di tematiche gestionali strategiche aventi un significativo impatto territoriale rispetto agli enti di riferimento;*

d. Di provvedere a fornire ai soci ogni necessaria informazione inerente il governo societario di CAMVO, integrando, ove ne sussista l'opportunità, con specifica relazione annuale, il contenuto civilistico obbligatorio del bilancio di esercizio.";

- *"quale condizione necessaria per l'esercizio effettivo del "controllo analogo congiunto", l'Organo Amministrativo dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie, anche su richiesta di un singolo socio, convocando al proposito l'Assemblea per quanto necessario al fine di assicurare il rispetto di quanto segue:*
 - a. l'adeguato espletamento del meccanismo di controllo (ex-ante, contestuale ed ex-post) sulla gestione societaria, attraverso modalità di verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi e di messa in atto delle necessarie azioni correttive, da attuarsi attraverso l'approvazione di documenti di programmazione preventivi, di situazione infrannuali di verifica degli obiettivi e di situazioni consuntive coincidenti con il bilancio dell'esercizio;*
 - b. l'adeguatezza della struttura organizzativa della società e del suo assetto organizzativo in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;*
 - c. ogni altro adempimento tale da migliorare l'esercizio del controllo analogo congiunto da sottoporre all'approvazione assembleare su richiesta anche di un singolo socio.*
 - d. ogni altra azione necessaria al fine della garanzia della sussistenza del controllo analogo congiunto [...];"*
- *"Ogni socio, anche singolarmente, può chiedere incontri con il Presidente e/o l'Organo amministrativo, anche con la presenza del Collegio Sindacale ove richiesta, al fine di approfondire tematiche connesse alla gestione societaria di specifico interesse del socio medesimo, con riferimento al proprio ambito territoriale; inoltre, ogni socio e/o gruppo di soci rappresentanti più del 2% del capitale sociale, può richiedere la convocazione di un'Assemblea proponendo l'argomento all'ordine del giorno al Presidente del Consiglio di Amministrazione.";*
- *"Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti articoli da parte dell'Organo Amministrativo costituisce giusta causa di revoca degli amministratori".*

Un ulteriore, fondamentale, livello di controllo è esercitato dal Comune sulle concrete modalità di espletamento del servizio, alla luce dei richiamati "Indirizzi vincolanti" – secondo i quali, in relazione agli affidamenti di servizi da parte degli enti locali soci, *"Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società (a mezzo del Sindaco, quale rappresentante legale) hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività"* – nonché dello specifico contenuto dello Schema di Contratto di Servizio.

Quest'ultimo, infatti, oltre a prevedere, a carico della Società, lo stringente obbligo di trasmettere al Comune *"annualmente o in qualunque momento, su richiesta del Comune [...] una relazione dettagliata dell'andamento del servizio contenente: - le indicazioni relative ai consumi, espressi in MWhe; - la valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 200626); - le indicazioni sugli orari di utilizzo; - i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti); - il tempo di intervento su chiamata; - l'aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni; - le prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti; - le date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti; - gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute; - l'eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell'impianto; - l'evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati; - il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti da tale intervento"* e *"l'indicazione di eventuali reclami, osservazioni e proposte pervenute dai cittadini con le azioni intraprese di conseguenza da CAMVO"* (art. 1.2), anche i penetranti poteri di vigilanza sul servizio

attribuiti al Comune.

A questo proposito, l'art. 10 dello Schema di Contratto di Servizio stabilisce che "1. Il Comune a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto. 2. In particolare, il Comune provvede: a) al monitoraggio del funzionamento del servizio pubblico locale affidato e del rispetto degli standard qualitativi prefissati, che metta in evidenza la qualità attesa e percepita, la qualità erogata e lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio messo a disposizione per l'erogazione dei servizi; b) alla verifica del rispetto del contratto di servizio; c) all'analisi delle condizioni di sviluppo del servizio pubblico locale affidato con riferimento alle esigenze dell'utenza; d) alla verifica delle condizioni di economicità del servizio pubblico locale".

È quindi evidente che l'influenza determinante esercitata dai soci pubblici sulla Società, unitamente all'assenza di partecipazioni private al suo capitale, assicura che CAMVO S.p.A. non persegua interessi contrari a quelli degli Enti locali soci.

C.2.3 Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante (indicazione dell'eventuale produzione ulteriore)

Come stabilito dalla citata normativa di riferimento, a termini dello Statuto della Società, "Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs 175/2016, un importo superiore all'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società" (art. 4, co. 5).

Inoltre, in concreto, tale requisito risulta rispettato tenuto conto del fatturato totale medio riportato dalla Società nell'ultimo triennio.

*

Peraltro, deve aggiungersi che fino al 31 giugno del corrente anno il rapporto in *house providing* tra CAMVO S.p.A. e i Comuni soci era iscritto nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192 del previgente d.lgs. n. 50/2016 (come detto, dal 1° luglio 2023 tale elenco non è più operativo in conseguenza dell'acquisizione di efficacia del d.lgs. n. 36/2023 e della nuova disciplina da esso recata).

L'iscrizione del rapporto *in house* nel predetto elenco era stata disposta dall'ANAC (con delibera n. 562 del 1° luglio 2020) a seguito dell'istruttoria compiuta e, quindi, una volta verificato dall'Autorità il rispetto dei requisiti previsti per l'affidamento *in house*, la cui disciplina normativa si pone oggi in continuità con il passato.

In forza della sussistenza dei requisiti normativamente stabiliti per poter fare ricorso all'*in house providing*, CAMVO S.p.A. è attualmente affidataria *in house*:

- del servizio di gestione calore per i Comuni Soci di Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Salizzole, Isola Rizza, Cerea, Sanguinetto, Angiari, Oppeano, Casaleone, Concamarise, Bovolone, San Giovanni Lupatoto e Zevio;
- della gestione del servizio di illuminazione pubblica per il Comune Socio di Concamarise;
- della gestione del servizio di illuminazione votiva per il Comune Socio di Salizzole.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

La proposta gestionale di Camvo garantisce:

- la rapidità di affidamento del servizio che potrebbe realizzarsi nel breve periodo, consentendo a Camvo di effettuare un immediato ripristino delle condizioni degli impianti esistenti, prendendo in carico direttamente la manutenzione, eliminando le numerose criticità oggi presenti;
- di realizzare una riqualificazione completa degli impianti inserendo tutti gli investimenti richiesti dal Comune tra cui l'efficientamento energetico di parte degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Bovolone, ed ottenendo un rientro degli stessi grazie ai risparmi generati senza sostanziali incrementi di spesa a valere sul bilancio Comunale;
- l'applicazione immediata del nuovo canone di gestione che consente al Comune il risparmio economico già dal primo giorno successivo alla firma del contratto;
- che eventuali costi della manutenzione straordinaria ricompresa nel contratto siano a carico di Camvo riducendo nell'immediato la spesa sostenuta dal Comune ed il relativo rischio;
- il risparmio tramite la definizione di canoni fissi per tipologia di corpo illuminante per cui il rischio relativo al mancato ottenimento del risparmio sui consumi energetici a seguito dell'efficientamento rimane in capo a Camvo che si dovrà intestare le utenze energetiche;
- che tutti gli impianti saranno dotati di sistemi di controllo remoto che assicureranno tempestività negli interventi e consentiranno il monitoraggio dei consumi e del funzionamento degli impianti;
- da subito il 100% del beneficio dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza energetica - TEE) derivanti dall'intervento a favore del Comune scontando l'importo direttamente dai lavori e riducendo pertanto il rischio dell'ottenimento del contributo da parte del Comune.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Con riguardo alla valutazione circa il ricorso al mercato, si evidenzia che il "mercato" di riferimento è rappresentato dalle convenzioni CONSIP e, nello specifico, dalla "*CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, ID 1614 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 4 CIG 6518290711*".

A tale riguardo, è stata richiesta all'affidatario CONSIP, City Green Light S.r.l., una specifica offerta al fine di effettuare i necessari confronti con la proposta di Camvo e ne risulta quanto segue:

- la durata dell'offerta CONSIP è di 9 anni (per alcune considerazioni in merito si rinvia al successivo § D.4);
- l'offerta CONSIP prevede minori investimenti (pari a circa 1.350.000,00 euro);
- l'offerta CONSIP non prevede:
 - la presentazione di un progetto esecutivo da approvare da parte del Comune per esecuzione degli interventi;
 - l'assunzione della responsabilità sulla conformità normativa degli impianti;
 - l'integrale trasferimento del "rischio di efficienza dell'impianto" sul gestore, in quanto è previsto solo un meccanismo di "condivisione" del risparmio ma non la fissazione di un

"consumo garantito" (a differenza di quanto previsto nella proposta di Camvo per cui vi sono 536 mila kwh/anno "garantiti" con un risparmio pari al 62% rispetto al consumo pre intervento);

- la manutenzione straordinaria che sarebbe da remunerare interamente extra canone.

La proposta di Camvo (peraltro, comprensiva anche dell'efficientamento degli impianti di illuminazione di parte degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Bovolone e della predisposizione del PICIL) presenta quindi caratteristiche indubbiamente migliori ed essenziali per il Comune anche al fine di garantire ordinariamente la "certezza" del canone previsto nello Schema di contratto.

Peraltro, pur in presenza di obblighi che sarebbero assunti dall'affidatario CONSIP significativamente inferiori a quelli previsti nella proposta di Camvo, si rileva il seguente ipotetico confronto economico:

1)	CONFRONTO INVESTIMENTI		(ipotetico)			
	CAMVO	importo investimento	2.400.000	187.744,12 €	25	6%
	CONSIP	importo investimento	1.339.215	196.894,38 €	9	6%
		Differenza		-9.150,26 €		
2)	CONFRONTO QUOTA ENERGIA					
	Come precisato CONSIP non "garantisce" importo consumo, ma provvede ad una "condivisione" di un potenziale risparmio ottenuto dall'effettuazione della sola parte di investimenti di efficientamento.					
	Il fatto di non "garantire" il consumo è un elemento determinante per la sicurezza finanziaria del Comune, tenuto conto dell'elevata incidenza derivante dal riparto degli investimenti sul periodo considerato. Pertanto il confronto non sarebbe dovuto né fattibile.					
	Peraltro sulla base dei consumi ipotizzabili per CONSIP per primo anno			1.000.000	0,25	250.000 quota energia
	CAMVO			536.000	0,25	134.000 quota energia
	differenza					-116.000,00 €
3)	COSTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA					
	La quota di manutenzione ordinaria di CONSIP è pari ad euro			61.336	anno	
	La quota CAMVO (ordinaria)			39.481	anno (comprensivo di straordinaria)	
	differenza					-21.854,94 €
	La quota CAMVO di straordinaria (CONSIP la fa pagare a parte)			27333		
	In sostanza il canone di manutenzione CAMVO che comprende la straordinaria è di poco superiore al canone CONSIP che non la comprende			66.814		

In definitiva, i dati economici connessi alla proposta di Camvo sono più convenienti e preferibili così come rilevato nella tabella soprariportata.

Inoltre, a fronte di tali prezzi e investimenti non è previsto alcun contributo a carico del Comune e, gli elementi economici rappresentati nella proposta di Camvo inducono a ritenere che l'affidamento operi in condizioni sostenibilità economica, a integrale copertura dei costi dei servizi così come risultante dalle valutazioni riportate nel parere rilasciato e sottoscritto dal professionista incaricato Dott. Maurizio Delfino e nella relazione tecnica redatta e sottoscritta dal per. ind. Claudio Boschini.

D'altro canto, l'esperimento di una procedura di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario del servizio richiederebbe senz'altro un più ampio lasso di tempo prima di poter procedere all'affidamento del servizio, senza contare che, a fronte delle condizioni offerte da Camvo, , visti gli obblighi di servizio pubblico per come consistenti, i prezzi praticati e gli investimenti previsti, Camvo

risulta erogare il servizio con caratteristiche economiche sostanzialmente indirizzate al pareggio dei costi (visti i dati esposti nel Piano Economico-finanziario, facenti parte integrante della proposta).

Peraltro, l'amministrazione controllante esercita un pregnante potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività della società controllata, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'ipotesi di terzietà formale, ma non sostanziale.

Oltretutto, anche da previsione statutaria di Camvo, gli utili netti dell'esercizio (fatta eccezione per la riserva legale) sono ripartiti a favore dei soci, e quindi anche a favore del Comune di Bovolone; tale ripartizione degli utili costituisce senza dubbio un beneficio diretto per il Comune e, di conseguenza, costituisce beneficio anche per l'intera comunità territoriale.

Pertanto, si ritiene che sussistano le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello *in house providing*.

D.3 - Esperienza della gestione precedente

La totalità dei punti luce oggi presenti sul territorio Comunale era stata affidata (affidamento, questo, come detto, giunto a scadenza) in manutenzione a ditta incaricata con il sostegno di un dipendente comunale designato ai piccoli guasti ed al controllo degli impianti.

La proposta di Camvo consente di ridurre le criticità della passata gestione.

Nel dettaglio, rispetto alla precedente gestione e a quella attualmente assicurata da un operaio comunale (per i piccoli guasti), la proposta di Camvo garantirebbe la generale presa in carico diretta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, con conseguente superamento della riscontrata frammentarietà gestionale.

Inoltre, la presenza di 115 punti luce della tipologia a Mercurio rappresenta ad oggi una criticità in quanto non è più possibile garantirne la manutenzione ordinaria. A ciò si aggiunga che la quasi totalità dei corpi illuminanti a Sodio si presenta in uno stato di conservazione non ottimale. Pertanto, in mancanza di un intervento rapido, il Comune avrebbe un incremento delle spese di manutenzione straordinaria nei prossimi anni. Lo stesso vale anche con riferimento allo stato di conservazione dei quadri elettrici che stanno progressivamente deteriorandosi.

Infine, visti i diversi interventi previsti nella proposta di Camvo, il consumo atteso post intervento si attesta su 536.046 kWh/Anno con un risparmio pari al 62% rispetto al consumo pre intervento.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

L'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Bovolone richiede importanti investimenti di adeguamento strutturale; conseguentemente, risulta razionale eseguire contestualmente anche un adeguamento volto a determinare un significativo risparmio energetico.

L'importo complessivo dell'investimento (valutato sulla base della proposta di Camvo) è quantificabile in circa 2,4 milioni di euro.

La durata contrattuale, quantificata in 25 anni, così come dettagliato nel PEF allegato, risulta congrua in relazione all'ammortamento degli investimenti (ai sensi dell'art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 201/2022), poiché consente di soddisfare le necessità del Comune sia di realizzare subito un investimento significativo sia di ripartire i costi di investimento su una durata contrattuale che, tenuto conto della riduzione dei consumi derivante da una parte dell'investimento stesso, consenta di

mantenere un profilo sostanzialmente inalterato nella quota annua a carico del Comune per l'illuminazione pubblica.

Sul punto, si dà atto:

- dell'esito della valutazione tecnica formulata dal per.ind. Claudio Boschini riportata nella relazione tecnica allegata *sub a)* alla presente Relazione: *“Visto gli interventi di riqualificazione proposti, la proposta del servizio illuminazione pubblica e la situazione complessiva e durata contrattuale, si valuta positivamente la documentazione ricevuta ed elencata al paragrafo 2.1 della presente”*, nonché - in merito alla sostenibilità e correttezza del piano economico finanziario presentato dalla società Camvo, dell'esito della valutazione riportato nel parere rilasciato dal Dott. Maurizio Delfino allegato *sub b)* alla presente Relazione: *“Ne consegue che il giudizio del sottoscritto professionista sul Piano Economico Finanziario di cui all'operazione di cui in oggetto, come riportato in allegato, è POSITIVO”*.

D.5 – Benefici attesi per la collettività

Con riguardo ai benefici per la collettività, si evidenzia che il servizio in parola è di fondamentale importanza e di forte impatto, anche in termini di sicurezza. Vi è quindi l'esigenza che le attività in oggetto siano gestite in maniera adeguata, nell'ottica di una regolarità di interventi di manutenzione in grado di ridurre i costi, garantendo un adeguato livello di rapporto costi/benefici per assicurare la sicurezza pubblica e l'efficientamento energetico determinanti per il miglioramento della qualità della vita e per la valorizzazione del territorio comunale.

La gestione così strutturata consentirà un'efficace ed efficiente presenza operativa permettendo di garantire il mantenimento degli impianti senza tralasciare le necessità del Comune.

In via generale depone poi a favore della scelta di una forma di gestione *in house* la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conseguire alcuni rilevanti vantaggi rispetto a forme di gestione esternalizzata, quali in particolare:

a) la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali che assicurino le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;

b) l'assenza di scopi di lucro in capo alla società *in house*, che non opera con lo scopo di distribuire i profitti tra i soci, ma con l'obiettivo primario di prestare un servizio alla collettività ed ai Comuni al miglior rapporto qualità/prezzo, pur nel mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario;

c) i maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l'ente affidante nei confronti di un gestore *in house*, rispetto ad un operatore privato, qualora emergessero criticità nella gestione del servizio;

d) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attuare, attraverso le forme di esercizio del controllo analogo, un pregnante monitoraggio sulla gestione complessiva della società *in house*, che rende più efficace anche l'attività di controllo del servizio e del relativo contratto di gestione;

e) la fisiologica tendenza delle società *in house*, in quanto assoggettate al controllo analogo da parte degli Enti affidanti, a pervenire a composizioni bonarie delle possibili controversie nell'applicazione

del contratto di servizio, prevenendo costosi e defatiganti contenziosi che più frequentemente possono insorgere con affidatari privati;

f) il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un'impresa affidataria.

In quest'ottica, anche considerati i costi da sostenere per l'esperimento di una procedura di gara, l'esternalizzazione del servizio a soggetti selezionati con l'evidenza pubblica sarebbe verosimilmente meno idonea a consentire di realizzare un ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Inoltre, il ricorso al mercato non consentirebbe di conseguire i vantaggi intrinsecamente connessi all'affidamento della gestione secondo il modello *in house*, ovvero, in particolare:

- beneficiare di un servizio svolto da un soggetto estraneo alla logica del profitto, bensì teso all'erogazione di un servizio pubblico efficace e di qualità nell'ottica di imprimere una forte connotazione pubblica e sociale alla gestione del servizio;
- garantire al Comune un controllo più incisivo e penetrante sull'andamento del servizio e sul rispetto dei livelli prestazionali, tenuto conto delle esigenze della collettività;
- semplicità ed efficienza dei processi decisionali;
- trasparenza nei rapporti con i soggetti coinvolti.

Un simile modello gestionale così flessibile, risulterebbe probabilmente di difficile applicabilità con il coinvolgimento di un soggetto terzo privato titolare della gestione, che sarebbe portatore di un proprio specifico interesse volto alla massimizzazione dell'utile di gestione che, in molti casi, potrebbe risultare in opposizione agli interessi espressi sia del Comune che dei cittadini.

In pratica, il modello *in house* rappresenta la soluzione maggiormente in grado di coniugare insieme diversi obiettivi:

- il perseguimento degli interessi delle comunità locali senza che questo venga anteposto alla logica del profitto;
- un approccio professionale e specialistico necessario per garantire un livello qualitativo elevato e dal perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che portano ad un impiego ottimale delle risorse pubbliche;
- un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto non *in house*;
- flessibilità rispetto alle interazioni con i cittadini-utenti.

Si rileva inoltre che Camvo gestisce per il Comune di Bovolone il servizio di gestione calore e che ha dimostrato, nell'ambito di tale affidamento, flessibilità, rapidità e attenzione ai bisogni della comunità.

Valutata dunque positivamente la convenienza delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento, la qualità e gli standard prestazionali del servizio, si ritiene che la gestione da parte di Camvo, mediante l'affidamento diretto secondo il modello dell'*in house providing*, del servizio di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio del Comune di Bovolone, risulti maggiormente rispondente agli obiettivi posti dall'Amministrazione comunale.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

Camvo ha presentato un Piano Economico Finanziario asseverato, qui allegato, ai sensi dell'art. 17 co. 4, del d.lgs. n. 201/2022 come richiamato dall'art. 19 co. 1, del medesimo decreto legislativo.

Il PEF è stato elaborato sulla base delle migliori pratiche professionali e degli standards relativi ai documenti di programmazione economico finanziaria, oltre che in conformità alle “*Linee guida per la redazione dei PEF*” contenute nel Decreto Ministeriale MIMIT del 31/8/2023, adottato in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201/2022.

Il PEF presentato risulta sostenibile finanziariamente e presenta adeguate condizioni di equilibrio economico finanziario sull'intera durata dell'affidamento (25 anni) come da parere allegato sub b) alla presente Relazione.

Per il dettaglio, si rinvia al PEF asseverato allegato alla presente Relazione.

E.2 - Monitoraggio

Come meglio dettagliato nello Schema di contratto di servizio allegato, al Comune competono poteri di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

In particolare, il Comune, a mezzo di propri rappresentanti, provvede:

- a) al monitoraggio del funzionamento del servizio pubblico locale affidato e del rispetto degli standard qualitativi prefissati, che metta in evidenza la qualità attesa e percepita, la qualità erogata e lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio messo a disposizione per l'erogazione dei servizi;
- b) alla verifica del rispetto del contratto di servizio;
- c) all'analisi delle condizioni di sviluppo del servizio pubblico locale affidato con riferimento alle esigenze dell'utenza;
- d) alla verifica delle condizioni di economicità del servizio pubblico locale.

*

Alla luce di quanto sopra, si esprime una valutazione positiva in ordine al modello gestionale descritto e si ritiene che risulti percorribile e complessivamente vantaggioso per l'Amministrazione Comunale l'affidamento *in house* a Camvo del servizio di conduzione, manutenzione, fornitura di energia elettrica ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio comunale.

Allegati:

1 – "SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE";

2 – Piano Economico Finanziario asseverato;

3 – "*Relazione analisi stato di fatto pubblica illuminazione definizione baseline e proposta contratto pubblica illuminazione*".

- a) RELAZIONE TECNICA - valutazione tecnica della relazione descrittiva degli elementi tecnico-prestazionali ed economici per l'affidamento in house dell'efficientamento energetico e della gestione della pubblica illuminazione nel Comune di Bovolone (VR), rilasciato da per. ind. Claudio Boschini e acquisito al protocollo dell'Ente con n. 34647 in data 07.12.2023;
- b) PARERE in merito alla sostenibilità e correttezza del piano economico finanziario rilasciato da dott. Maurizio Delfino e acquisito al protocollo dell'Ente con n. 35800 in data 19.12.2023.